



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI**

**SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE**

Dott.ssa M. Fontana
quale giudice del lavoro

letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dal ricorrente e da Agenzia delle Entrate Riscossione, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 11007/'22 del Ruolo Generale Affari Contenziosi

TRA

[REDACTED] rapporto e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. [REDACTED], presso il cui studio in Napoli, alla via C. [REDACTED], elett.te domicilio

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'ufficio legale INPS, rappresentato e difeso dall'avv. A. di Stefano, giusta procura generale alle liti conferita per atto notar Castellini di Roma

E

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del leg. rapp. [REDACTED], rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. [REDACTED], presso il cui studio in Napoli, [REDACTED], elett.te domicilio

Ragioni di fatto e di diritto

Con ricorso depositato in data 20.6.2022, il ricorrente in epigrafe deduceva: di aver ricevuto, in data 27.5.2022, intimazione di pagamento n. 071 2022 9010486084 000, **per la somma complessiva di euro € 42.145,76** a titolo di mancato pagamento dei contributi I.V.S. relativa agli anni 2006-2012-2015-2016-2017-2018-2019, di cui alla cartella esattoriale n. 071 2011 0041253125 000 ed agli avvisi di addebito nn. 371 2016 0003699118 000, 371 2016 0013831767, 371 2017 0005908756 000, 371 2018 0001665515 000, 371 2018 0020984746 000, 371 2019 0007415928 000 e n. 371 2019 0019455279 000. Eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti azionati. Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. Assumeva la rituale notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento. Si costituiva l'INPS che eccepiva preliminarmente la carenza di interesse ad agire.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire.

Con recentissima pronuncia a Sezioni Unite n. 26283/'22, la Suprema Corte ha rilevato: "D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che "L'estratto di ruolo non è impugnabile", ma anche che "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".

13.1.- La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli del D.Lgs. n. 46 del 1999 artt. 17 e 18 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 49, Cass.,

sez. un., n. 33408/21), e giusta la L. n. 689 del 1981 art. 27 e D.Lgs. n. 285 del 1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17).

14.- La prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 19 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22).

14.1.- Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo; di modo che **inammissibile è l'impugnazione** dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o **che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento** (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19).

15.- E' la seconda disposizione della disciplina sopravvenuta che ha suscitato accesi fermenti, dei quali si fornisce ampio riscontro nell'ordinanza interlocutoria.

15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai del D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 19. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte Cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14).

16.- Ne' la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento; né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti.

16.1.- E' quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte Cost. n. 119/15).

Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte Cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22).

17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire.

17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.

18.- E' quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato: "Sarebbe in contrasto con la funzione del processo una struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire l'eventuale abuso delle misure giudiziarie ai fini dell'utile di una sola parte, mossa da intenti defatigatori..., e pertanto non meritevole di tutela giuridica" (Corte Cost. n. 113/63), in armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost.

18.1.- La dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti. Quanto alle fasi di merito, se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario (tra varie, v. Cass. n. 268/22), posto che l'assolutezza dell'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto; a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo.

L'interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorran accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio.

19.-Manifestamente infondati sono poi i dubbi di legittimità costituzionale, prospettati dalla dottrina con riguardo agli artt. 3,24,113 e 117 Cost., quest'ultimo nella prospettiva CEDU, perché, per un verso, la misura, indirizzata a scoraggiare impugnazioni "pretestuose", non sarebbe proporzionata, finendo col punire anche le scelte che pretestuose non siano. Per altro verso, le ipotesi tipizzate di tutela immediata sarebbero discriminatorie rispetto a fattispecie ad esse omogenee, ed evidenzerebbero vuoti di tutela, per l'assenza nell'elenco di casi in cui non si configurerebbero atti successivi mediante l'impugnazione dei quali si possa recuperare l'impugnazione del ruolo e della cartella non notificati, tra i quali campeggerebbe quello regolato dal D.P.R. n. 602 del 1973 art. 72 bis. Sicché potrebbero essere lesi i principi fissati dall'art. 6 della CEDU (Diritto a un equo processo) e dall'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione (Protezione della proprietà)".

Con successiva pronuncia n. 7348/'23 la Suprema Corte ha ribadito che "I principi esposti, di valenza generale, trovano applicazione anche alla fattispecie di causa, relativa a crediti previdenziali, vertendosi in ipotesi di impugnazione proposta avverso un estratto di ruolo, per asserito difetto di notifica delle cartelle. Parte ricorrente, infatti, avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza di **un interesse qualificato all'impugnazione**".

Nella specie, parte ricorrente non ha dedotto la sussistenza dello specifico interesse ad agire richiesto dalla richiamata disposizione.

Deve dunque concludersi per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

In considerazione della complessità delle questioni giuridiche trattate, oggetto della richiamata pronuncia della Suprema Corte, si compensano le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

A) dichiara inammissibile il ricorso;

B) compensa le spese di giudizio:

Napoli, 12.5.2023

Il Giudice del lavoro